



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TOMASI DI LAMPEDUSA"
DI GRAVINA DI CATANIA**

ESAMI di STATO CONCLUSIVI del PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI

STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2024/2025

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/05/2025

PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità con le norme vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione di cui alla **Nota Informativa MIM prot. 4155 del 07/02/2023** che definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione anche per l'anno scolastico 2024/2025 secondo il quadro normativo previsto dal Dlgs 62/2017 recante "**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107**", come recentemente modificato dalla **L. n. 150 del 1° ottobre 2024**, dai **decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 del 3 ottobre 2017 e n. 742 del 3 ottobre 2017** come modificato dal **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 14 del 30 gennaio 2024**, dalla nota prot. 1865/2017 e dalle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Come indicato nella suddetta nota MIM **prot. 4155 del 07/02/2023**, dall'a.s.f 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è tornato ad essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate ed in base ai criteri individuati e adottati dal collegio Docenti in merito allo svolgimento degli stessi.

Come previsto da apposita comunicazione del MIM, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI

(art. 2 del D.M. 741/2017; Nota Informativa MIM prot. 4155 del 07/02/2023; **art. 1, comma 1, lettera b) della L. n. 150 del 1° ottobre 2024**)

L'Organo competente è il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale che è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;
- d) **hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.**

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

Voto di ammissione all'Esame di Stato e il percorso triennale

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado e i criteri e modalità di valutazione definiti dal C.D. e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (art. 6 D.Lgs 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017) e di seguito indicati:

“Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l’attribuzione del voto di ammissione. Nell’ottica della dimensione formativa della valutazione è, invece, opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il livello di competenze e abilità di base acquisite, anche in riferimento alle competenze civiche e alle lingue straniere, etc. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; in questo caso il voto espresso al momento della delibera dall’insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (e analogamente il voto dell’insegnante di attività alternative all’IRC), se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato. In base all’art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, che pesa per il 50% sulla valutazione finale, può essere inferiore a sei decimi”.

Aspetti da valutare nella formulazione del giudizio globale

- Inserimento nella classe.
- Rapporto con compagni e adulti.
- Impegno scolastico (responsabilità, motivazione).
- Grado di autonomia personale nello svolgimento del lavoro (organizzazione del lavoro, rispetto delle richieste e dei tempi di consegna del lavoro, applicazione dei procedimenti di lavoro, utilizzo corretto degli strumenti di lavoro).
- Grado di raggiungimento delle competenze programmate in base alla situazione di partenza.
- Sviluppo di pensiero autonomo (capacità di scelte autonome, di soluzioni personali).
- Partecipazione alle attività laboratoriali (recupero, consolidamento, potenziamento).
- Attitudini ed interessi evidenziati.

Criteri per la non ammissione all’Esame di Stato

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame di Stato in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina.

Per tale deliberazione il voto del docente di religione cattolica/di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 D.M. 741/2017– art. 6 D.lgs 62/2017).

L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, anche nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione inferiore a sei (art. 6 D.lgs 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017).

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
--

FREQUENZA	L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). N.B. È necessario che il Consiglio di Classe abbia verbalizzato l’avvenuto superamento del monte ore
------------------	---

	di assenze previsto dalla normativa e di ciò abbia dato comunicazione alla famiglia.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Si può procedere alla non ammissione all' Esame di Stato di un alunno con carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento secondo i seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF vigente: 1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell'alunno rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultimo; 2) la scheda di valutazione dell'alunno/a presenta almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 4 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica).

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

PROVE DI ESAME

(Art. 6 DM 741/2017)

Le prove dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno/a, anche in funzione orientativa tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- Prova scritta relativa alle competenze di italiano,
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. 4.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Tutti i candidati sono tenuti a svolgere le seguenti prove scritte, ovvero una:

- **PROVA DI ITALIANO** della durata max di 4 ore;
 - il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;
 - è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.
- **PROVA DI MATEMATICA**, della durata max di 3 ore;
 - è consentito l'uso della calcolatrice e degli strumenti per il disegno geometrico.
- **PROVA DI PRIMA E SECONDA LINGUA STRANIERA (Prova in un unico giorno divisa in due sezioni: 1- Inglese; 2- Francese o Spagnolo)** della durata complessiva max di 3 ore ciascuna, con una pausa di 15/20 minuti tra le due prove;
 - il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;
 - è consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

Art. 7 D.M. 741/2017

Nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, le prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo riferibili alle diverse tipologie di proposte che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia e formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.
4. Prova strutturata in più parti che mescolano le tipologie 1.2.3.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

Art. 8 D.M. 741/2017

Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio e nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8), è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

Art. 9 D.M. 741/2017

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

IL COLLOQUIO

(DM. 741/2017, ARTICOLO 10 E NOTA MIM prot. 4155 del 07/02/2023)

Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio si ritiene di impostarlo in modo da consentire una valutazione globale del grado di maturità conseguito dall'alunno, del livello di preparazione raggiunto nelle varie discipline, delle sue capacità critiche ed espressive, della capacità di rielaborazione personale, dell'acquisizione dei vari linguaggi specifici e dei contenuti culturali proposti.

A tutti gli alunni sarà data la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei programmi e delle esperienze svolte.

A tal fine si cercherà di instaurare un clima sereno che metta a proprio agio gli esaminandi e si darà loro la possibilità di scegliere la disciplina o l'argomento con cui avviare la prova orale. Il colloquio, inoltre, avrà un carattere diversificato e terrà in massimo conto i livelli di partenza, i progressi individuali, le abilità, le conoscenze culturali di ogni singolo alunno.

Per i candidati che presentano maggiori difficoltà, l'esame orale potrà prendere spunto da esperienze soggettive o da quanto prodotto nel corso di attività scolastiche a carattere eminentemente operativo, evitando che il colloquio si risolva in accertamenti a carattere esclusivamente teorico e indirizzandolo verso aspetti pratici e concreti, utili a mettere in luce le attitudini, la preparazione e la maturità personale.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

(Art. 12 D.M. n.741/2017)

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

I criteri comuni per la correzione e la valutazione della prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2017) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati:**

- **Pertinenza alla traccia**
- **Coerenza ed organicità di pensiero**
- **Capacità di espressione personale**
- **Correttezza grammaticale e lessico**

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO- MATEMATICHE

I criteri comuni per la correzione e la valutazione della prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2017) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati**

- **Conoscenza dei contenuti propri della disciplina.**
- **Capacità di risolvere i problemi**
- **Applicazione di proprietà e procedimenti**
- **Utilizzo in modo appropriato del linguaggio specifico (unità di misura, esattezza nell'uso dei simboli ecc..)**

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE

I criteri comuni per la correzione e la valutazione della prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2017) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati**

- **Comprensione scritta**
- **Produzione scritta**
- **Uso delle strutture e delle funzioni linguistiche**

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO Art.10 D.M. 741/2017

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria e delle competenze relative all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

I criteri comuni per la correzione e la valutazione della prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2017) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati**

- Conoscenza e organizzazione dei contenuti e collegamento tra le varie discipline;
- Abilità espressive anche con riferimento ai linguaggi specifici delle materie di esame;
- Capacità critiche di riflessione e di argomentazione incluse le competenze trasversali di educazione civica.

Determinazione dei voti alle prove d'esame

Nel rispetto di quanto previsto dalle recenti norme sulla valutazione (D.lgs 62/2017, D.M. n. 741/2017, relativamente all'arrotondamento del voto finale "*all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*" e dai criteri di valutazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituto, i docenti decidono **la non ammissibilità dei voti frazionati**.

SEDI DI ESAME - COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI (ARTT. 4 E 5 DM 741/2017)

Presso ogni Istituzione Scolastica è costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'art 2 commi 3 e 6 del D.Lgs. 62/2017 ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato (in presenza di casi particolari). Della Commissione fanno parte tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n.89/2009 (art. 5 commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'O.F. La Commissione si articola in sottocommissioni, per ciascuna classe terza, composta dai docenti dei singoli consigli di classe ed è coordinata da un docente individuato al suo interno. I lavori della Commissione d'esame e di ciascuna sottocommissione si svolgono sempre alla presenza di tutti i suoi componenti, sostituiti – in caso di necessità - su disposizione del Presidente con docenti in servizio nell'istituzione scolastica.

Calendario dello svolgimento delle operazioni di Esame

Il Dirigente Scolastico predispone – anche tenendo conto della presenza di docenti impegnati anche in altre scuole – il calendario delle operazioni di esame e, in particolare, le date di svolgimento delle attività che di seguito si specificano e lo trasmette al Collegio dei Docenti per l'approvazione:

1) La riunione preliminare della Commissione d'esame

Nel corso di tale riunione, viene stabilito quanto segue:

- gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
- la durata di ciascuna delle prove scritte che non deve superare le 4 ore;
- L'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui;
- i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;

- le tracce delle prove d'esame coerentemente con i traguardi per lo sviluppo delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali per il curriculum;
 - gli eventuali strumenti che gli studenti possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte di cui saranno informati i candidati;
 - le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata o con DSA;
 - l'assegnazione alle sottocommissioni degli eventuali candidati privatisti previa verifica della documentazione prodotta;
- 2) Le prove scritte**
(che si svolgeranno in tre giornate anche non consecutive);
- 3) I colloqui;**
- 4) Le eventuali prove suppletive**
(Per gli alunni/e risultati assenti ad una o più prove per gravi e documentati motivi) .

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO **Art. 14 del D.M. 741/2017**

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON DISABILITÀ, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La Nota MI n. 7885 del 09-05-2018 chiarisce che Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Prove differenziate

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il piano educativo individualizzato, verranno predisposte prove d'esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove potranno essere sostenute con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico.

Gli alunni con disabilità grave per i quali sia stata adottata nel primo quadrimestre la valutazione per aree, nel secondo quadrimestre saranno valutati con i voti nelle discipline in rapporto al percorso personalizzato.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall' articolo 13 del D.M. 741/2017 di seguito riportato.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. (es. righello, compasso, dizionario, ecc. per la prova di matematica) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari o l'utilizzo di caratteri più grandi per le prove scritte oggetto d'esame. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

.....Omissis.....

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 di cui sopra.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE E GLI ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto **dall'articolo 13 del DM 741/2017**.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Per l'opportuna conoscenza si riporta l'Art. 13 D.M. 741/2022

“Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. I criteri per l'assegnazione della lode saranno decisi dalla Commissione di Esame nel corso della seduta plenaria iniziale”.

PROVE SUPPLETIVE

Articolo 11 D.M. 741/2017 (Candidati assenti e sessioni suppletive)

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di esame tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

INDICAZIONI GENERALI PER I NON DIPLOMATI

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non superamento dell'esame va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non superamento dell'esame;

Le famiglie degli alunni non diplomati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)
D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato (art.1 c. 2 D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024).

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 (art.2 c. 3 D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024).

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B (art.4 c. 1 D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024).

Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica (art.4 c. 2 D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024).

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017 (art.4 c. 3 D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024).

Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di certificazione a cui corrispondono degli indicatori esplicativi:

D – Iniziale

C – Base

B – Intermedio

A – Avanzato

In merito alla certificazione delle competenze, si ritiene particolarmente utile un'attenta lettura del decreto n. 14 del 30 gennaio 2024 con i nuovi modelli di certificazione delle competenze, del D. M. 22 dicembre 2022 n. 328 "Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento", delle "Linee guida per l'orientamento".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/93